



---

## ALLEGATO N.1

### REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)

#### PREMESSA

Il Regolamento di Disciplina dell’I. C. “Bismantova” si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R.n.249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007;

Esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa.

Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli alunni e alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell’alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri il comportamento deve essere corretto e consono ai principi su cui si fonda l’Istituzione scolastica.

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:

- rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici;
- assolvimento degli impegni scolastici;
- osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
- utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell’arredo.

Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

A questo principio deve essere possibilmente improntata qualsiasi azione disciplinare.

I Consigli di Classe potranno, in autonomia, per validi motivi, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto, quando possibile, a livello preventivo, dal singolo docente, dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.

#### **Art.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI**

1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

3. La sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata, per quanto possibile, al principio della

riparazione del danno. Non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e deve tener conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente, se possibile, viene offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore delle comunità scolastica.

4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.

6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni, non lesive dell'altrui personalità, correttamente manifestata.

8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni)

10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **Art. 2 COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI**

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni ai doveri degli studenti ed alla correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili le conseguenze dovute alla violazione delle norme, ad impedire la ripetizione di azioni non corrette, a favorirne la correzione e, ove possibile, ad ottenere la riparazione del danno.

3. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo.

4. I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari:

- a) mancato assolvimento di doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate;
- b) mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente;
- c) mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti dei docenti, del personale della scuola, dei compagni, del capo di Istituto, delle Istituzioni, disturbo attività scolastica;
- d) comportamenti irrispettosi e offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni;
- e) mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri regolamenti e circolari interne: utilizzo improprio del cellulare, senza specifica autorizzazione del docente, comportamento inadeguato nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola;
- f) ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola (es. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'istituzione scolastica);
- g) comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell'ambiente scolastico;

- h) comportamenti, configurabili anche come reato, che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale.), atti di violenza o connotati da una particolare gravità, comportamenti ed atti che comportino l'insorgere di seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone.

### Art.3 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

1. Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti sanzioni:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANOCOMPETENTE
Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettere a, b. Mancanze disciplinari non gravi di cui all'art. 2 comma c, d, e, f.	Richiamo verbale	Docente
	Ammonizione scritta sul diario dello studente	
Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettere c, d, e, f, g.	Ammonizione scritta sul registro di classe, contro firmata dal DS o dal docente collaboratore del DS. riportata sul diario.	
Per mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettere a, b, c, d, e, f, g, reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o verbale o per mancanza ritenuta grave.	Ammonizione scritta sul registro con convocazione della famiglia per un colloquio.	Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è richiesta direttamente dall'insegnante coordinatore, nei casi più gravi dal dirigente scolastico.
	Ammonizione scritta del dirigente scolastico	Il dirigente scolastico anche su proposta del coordinatore di classe o del Consiglio di Classe.
	Esclusione da attività specifica o da una o più visite guidate o viaggi di istruzione	La decisione viene assunta, previa audizione dell'alunno, con delibera del consiglio di classe.
	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni e impiego in attività di natura sociale a vantaggio della comunità scolastica.	
<b>Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un periodo di 15 giorni (Art. 4 comma 8 del D.P.R. 235/2007)</b>		
Reiterate mancanze disciplinari gravi di cui all' art. 2 comma 4, lettere b, c, d, e, f, g. Per mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettera h. Comportamenti a rischio per l'incolumità e la sicurezza dell'alunno o/e degli altri alunni.	Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.	La decisione viene assunta, previa audizione dell'alunno, con delibera del consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico.
<b>Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 comma 9 del D.P.R. 235/2007)</b>		

Comportamenti di cui all' art. 2 comma 4, lettera h, in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni	Consiglio d'istituto
<b>Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 comma 9 bis del D.P.R. 235/2007)</b>		
Comportamenti di cui all' art. 2 comma 4, lettera h, in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'istituto
<b>Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007)</b>		
Comportamenti di cui all' art. 2 comma 4, lettera h, in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'istituto

2. Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica: quando possibile si convertirà la sanzione disciplinare in attività a favore della comunità scolastica che consenta la riparazione del danno, favorisca la crescita del senso di responsabilità ed induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.

3. Possono essere modalità di conversione le seguenti attività: riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione delle aule speciali e dei laboratori, attività di supporto alla Biblioteca, attività di ricerca e di approfondimento didattico, attività di volontariato interne alla scuola.

4. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

5. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6. Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.

7. In merito al mancato rispetto del decoro degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.

8. Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

#### **Art. 4 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe e dal Consiglio d'Istituto secondo quanto indicato nella tabella riportata nel presente regolamento di disciplina.

## **Art. 5 PROCEDIMENTO**

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal docente che dispone la sanzione, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o dal docente coordinatore di classe, per le sanzioni più severe anche con la presenza dei genitori.
2. Sentite le motivazioni dello studente il procedimento potrà proseguire con:
  - a. la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
  - b. L'irrogazione della sanzione se di competenza di un docente o del Dirigente Scolastico;
  - c. il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
3. Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto che prevedono la sospensione dalla attività didattiche o l'allontanamento dalla scuola i genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera o comunicazione telefonica dell'evento accaduto e dell'eventuale necessità di convocare il consiglio di classe.
4. Il provvedimenti di cui al precedente comma di competenza del Consiglio di Classe vengono deliberati con riunione dell'organo collegiale presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato preceduta da una fase istruttoria.
5. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo consiglio di classe utile.
6. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene inviata alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico in forma scritta.

## **Art. 6 IMPUGNAZIONI**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).
2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

## **Art.7 - ORGANO DI GARANZIA**

1. L'O. G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:
  - a) dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza
  - b) presidente del Consiglio di Istituto
  - c) n° 1 rappresentante dei docenti
  - d) n° 1 rappresentante dei genitori nominato dal Consiglio di Istituto
  - e) n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.
3. L'O. G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O. G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

5. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
7. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
11. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel Regolamento di istituto, è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola.

#### **Art. 9 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.
2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235) è stato adottato dal Consiglio di Istituto in data 21.03.2017 con delibera N. 15